AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

# LETTERA DI INVITO

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1, LETT C) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 873 DEL 08.10.2026, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI NEL CENTRO SALUTE MENTALE 24H STRUTTURA TERRITORIALE ID23 NEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO. (CUP F42C25000160002, CIG BD4C9D5C14).**

## PREMESSE

Questa Azienda ha pubblicato un avviso sul proprio sito aziendale per l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 2 bis dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. al fine dell'indizione di una procedura negoziata ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. senza previa pubblicazione di bando di gara, per la realizzazione dei lavori in oggetto. Tale avviso è stato pubblicato periodo dal 24.06.2026 al 01.07.2026.

Questa Azienda ha perciò indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 50 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, giusta determinazione a contrarre n. 873 del 08.10.2026.

Il RUP ha provveduto all'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, attingendo dall'elenco degli operatori economici iscritti nel Portale e-appalti*FVG,* fra operatori in possesso di adeguata qualificazione.

Con determinazione a contrarre del Responsabile della S.S.D. Gestione Attività Tecniche n. 873 del 08.10.2026, è stata approvata la presente lettera d'invito con i relativi allegati, che contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e ai criteri di aggiudicazione, nonché altre informazioni relative al contratto da affidare.

**La procedura di gara cui alla presente lettera di invito verrà espletata in modalità telematica,** ai sensi dell'art. 225 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sul **Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** raggiungibile attraverso il collegamento ipertestuale https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito "Portale") all'interno dell'area "**RDO *online*"** relativa alla presente procedura. Per RDO *online* si intende la presente procedura di gara sotto forma di richiesta di offerta *online* effettuata sul portale succitato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico e/o informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il *call center* del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare ovvero all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del Committente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

**Denominazione Stazione appaltante**: Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (di seguito denominata Amministrazione o stazione appaltante), Codice AUSA 0000400635.
Sede: Via della Vecchia Ceramica n. 1, 33170 Pordenone
C.F. e P.I. 01772890933
pec *asfo.protgen@certsanita.fvg.it*
**Responsabile Unico del Progetto,** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il p.i. Fabio Vendrame, afferente alla S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali e Patrimonio Immobiliare, e-mail *fabio.vendrame@asfo.sanita.fvg.it,* tel. +39 0434 369975;
**Responsabile di Procedimento per la fase di Affidamento** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Marino Ettorelli, Responsabile ff. della S.S.D. Gestione Attività Tecniche, e-mail *marino.ettorelli@asfo.sanita.fvg.it*, tel +39 0434.399101;
**Punti di contatto:** Jessica Bozzato (Responsabile istruttoria amministrativa ai sensi della L. n. 241/90), tel. +39 0434 399030; e-mail: *jessica.bozzato@asfo.sanita.fvg.it;*
**Profilo del committente**: sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente – sezione Bandi di gara e contratti all'url https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/
**Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG** all'url https://eappalti.regione.fvg.it
pec: eappalti@certregione.fvg.it

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa (opportunamente documentato dall'O.E.), non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 159, 164 e seguenti del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l'indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it (in seguito "Portale"), all'interno della cartella di gara denominata "*LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI NEL CENTRO SALUTE MENTALE 24H STRUTTURA TERRITORIALE ID23 NEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO. CUP F42C25000160002".*

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

a la previa registrazione al Portale all'indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it;
b il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del D.PR. 445/2000;
c la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.

L'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e, quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Con il primo accesso al Portale ("Servizi per gli operatori economici" disponibile alla Home Page del sito) l'operatore economico deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

L'operatore economico concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati ed ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione).

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Portale si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52MB e complessivi sino al massimo di 2GB. Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800 098788 all'indirizzo di posta elettronica "supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it".

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

### 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della idonea strumentazione tecnica ed informatica.
In ogni caso è indispensabile:

a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
        i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
        ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Elaborati progettuali;
2) Lettera d'invito e modulistica, approvati con determinazione n. 873 del 08.10.2026;
3) 08.Allegati (modelli dichiarativi);
4) Documento di gara unico europeo (DGUE);
5) Patto di integrità.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica sopra indicata.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e successivo Decreto correttivo del 5 agosto 2024 emanati dal Ministero della Transizione Ecologica, oltre che dal D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### 2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, in modalità telematica attraverso la funzionalità dell'area Messaggi presente all'interno dell'RDO della piattaforma eAppaltiFVG, da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet di ASFO: **https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/ e sulla piattaforma eAppaltiFVG cartella di gara n. tender_92057 - RdO : rfq_126411.**
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il Portale, tramite l'Area Messaggi della RdO di qualifica relativa alla presente procedura.
La presenza di una comunicazione nella suddetta Area Messaggi viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l'Area Messaggi della RdO e a prendere visione delle comunicazioni presenti.

Con l'accesso alla RdO ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'Area Messaggi.
In caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. PROCEDURA DI GARA

Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e del Decreto "correttivo" D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 (di seguito Codice).

### 3.1 OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto riguarda i lavori per la sostituzione dei serramenti esterni nel Centro Salute Mentale 24H nel Comune di San Vito al Tagliamento di proprietà dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (As FO) (di seguito denominata Azienda).
L'intervento prevede di mantenere le stesse dimensioni dei serramenti esistenti come da abaco dello stato di fatto allegato al presente Capitolato; in particolare è prevista la rimozione dei serramenti esistenti in legno mantenendo inalterata la struttura portante in calcestruzzo.
Tutti i lavori e servizi dovranno inoltre essere effettuati nel rispetto delle leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici dettate dal D.Lgs. n. 36 del 2023 ed il Correttivo Appalti D.Lgs. 209/2024.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti e di quanto previsto nel decreto a contrarre, l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

**CPV: 45421100-5 Installazione di porte, finestre e componenti connesse**

### 3.2 LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA E CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE

I lavori oggetto di intervento sono ubicati nel Centro di Salute Mentale di San Vito al Tagliamento (PN).
I lavori si svolgeranno contestualmente all'erogazione di servizi sanitari da parte di ASFO.
Con l'invio dell'offerta economica l'appaltatore è a conoscenza della contemporanea presenza di personale sanitario e utenza.

### 3.3 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad **€ 283.401,16** di cui **€ 4.188,19** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito:

| N | OGGETTO | IMPORTI IN EURO IVA esclusa | Ribassabile/non ribassabile |
|---|---|---|---|
| **1** | IMPORTO A BASE DI GARA<br>LAVORI A MISURA | € 279.212,97 | **RIBASSABILE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (di cui € 37.344,88 di costi della manodopera) | | |
| **2** | COSTI DELLA SICUREZZA | € 4.188,19 | **NON RIBASSABILE** |
| | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO [1+2]** | **€ 283.401,16** | |

L'importo a base di gara ammonta ad **€ 279.212,97** IVA e costi della sicurezza non soggetti a ribasso esclusi.
L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 37.344,88**.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

Si precisa che il ribasso percentuale va applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi di manodopera non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, ed in applicazione del parere MIT n. 2154 del 19.07.2023 nonché della Delibera ANAC n. 258 del 15.11.2023, i costi della manodopera devono essere indicati nell'offerta economica. Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, lo stesso è tenuto a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e pertanto l'offerta stessa sarà sottoposta al procedimento di verifica.

### 3.4 COSTO DELLA MANODOPERA E APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI SETTORE

Il contratto collettivo **applicato** al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto è disciplinato dall'allegato al Codice I.01 art. 3 paragrafo 2.

*Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES* ***F012, F015, F018 .***

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, è facoltà degli Operatori economici indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele, previa acquisizione della dichiarazione di equivalenza di cui al comma successivo. Tale procedura di verifica dell'equivalenza di cui all'art. 11 comma 4 del Codice, deve avere luogo con le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato al Codice I.01.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, essendo tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale medesimo. L'Operatore economico affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 11 del Codice da parte dei Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice e dell'Allegato II.12, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

**Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto:**

| Lavorazioni | Cat. | Class | Importo totale categoria (€) | % sul Totale | Classificazione lavori | Qualificazione obbligatoria | Subappaltabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | OS 6 | I* | € 283.401,16 | 100% | Prevalente /unica | SI | SI/Max 50 % della categoria |
| **TOTALE APPALTO** | | | **€ 283.401,16** | **100%** | | | |

***Classifica I** aumentata del quinto ai sensi dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

### 3.5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Allegato I.7 del Codice, il corrispettivo è "a corpo": l'importo individuato per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta avuto riguardo delle condizioni stabilite dall'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto.

### 3.6 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (tempistiche, penali, premio di accelerazione ed esecuzione anticipata)

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **90 giorni naturali consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori e dell'area di cantiere**, che avverrà mediante la firma di un apposito verbale da parte della DL e la cui data di sottoscrizione verrà anticipatamente comunicata.
L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal capitolato.

In caso di ultimazione dei lavori anticipata rispetto a quella contrattuale, nei termini sopra indicati, viene previsto, per un minimo di 10 ed un massimo di 30 giorni, ai sensi dell'art 126 c 2bis del D.Lgs 36/2023, un premio di accelerazione calcolato a scaglioni temporali:

- per il numero dei giorni di anticipo da 10 giorni a 20 giorni è pari allo 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per il numero dei giorni di anticipo da 21 giorni fino a 30, il premio è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Il premio di accelerazione, calcolato progressivamente e a scaglioni, sarà pertanto derivante dalla moltiplicazione del numero dei giorni di anticipo suddiviso nei due scaglioni (da 10 a 20 giorni e da 21 a 30 giorni) per il valore del premio giornaliero corrispondente sopra citato. L'ultimazione dei lavori si intende esaustiva in ogni particolare e a regola d'arte e deve essere constata e verbalizzata dal DL tramite sopralluogo. Deve prevedere pertanto l'ultimazione anche le lavorazioni ritenute di modesta entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, il Committente procederà con l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 co. 9 del Codice.

### 3.7 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'allegato II.2 bis, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo dei lavori, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.
In caso di subappalto, si applica quanto espressamente previsto dall'art. 119, comma 2-bis del Codice.

### 3.8 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste nei presenti documenti di gara modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice dei contratti.

### 3.9 TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per **180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e l'Operatore economico concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

### 3.10 MODALITÀ DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con mandato della Tesoreria dell'Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto verrà effettuato con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### 3.11 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

I lavori oggetto del presente appalto sono finanziati per € 250.0000 con fondi regionali di cui al Decreto SETI concessione n. 60736/GRFVG del 28/11/2024 e per 120.000,00 derivanti dall'impiego dell'utile aziendale conseguito nell'esercizio 2020 come consentito dalla DGR n. 1854 del 02.12.2021 di approvazione del bilancio consolidato di esercizio del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020, giusto Decreto n. 124 dd 11.02.2026.

## 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara ESCLUSIVAMENTE i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che gli operatori economici destinatari della presente lettera di invito sono stati individuati mediante selezione tramite l'Albo operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia, accessibile nell'area servizi per gli operatori economici del sistema di eProcurement regionale https://eappalti.regione.fvg.it;

Sono ammessi alla gara i Soggetti enumerati all'articolo 65, comma 2, del Codice in possesso dei requisiti prescritti dalla presente *Lettera di invito*.

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 68, comma 19 del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Ai Soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

L'Operatore economico concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli Operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, Aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in Aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle Retiste non partecipanti all'Aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un Consorzio che ha designato un Consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso siffatte circostanze venissero accertate, ne verrà data informazione gli Operatori economici coinvolti, i quali possono, **entro cinque giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le Aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera *g)*, del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. nel caso in cui la Rete sia dotata di Organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'Organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'Organo comune può indicare anche solo alcuni tra i Retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b. nel caso in cui la Rete sia dotata di Organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'Organo comune, il quale assume il ruolo di Mandatario qualora in possesso dei requisiti previsti e il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'Organo comune può indicare anche solo alcuni tra i Retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c. nel caso in cui la Rete sia dotata di Organo comune privo di potere di rappresentanza, sia sprovvista di Organo comune ovvero l'Organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione, l'Aggregazione di retisti partecipa nella forma del Raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale della relativa disciplina.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un Raggruppamento temporaneo può partecipare anche un Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

L'Impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo di imprese, posto che le altre Imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: anche "FVOE").

A tal fine, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore economico.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere *b)* e *c)* del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal Consorzio e dalle Consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di Consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. *d)*, del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal Consorzio, dalle Consorziate indicate quali esecutrici e dalle Consorziate che prestano i requisiti.

**Self cleaning**

Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione della fattispecie contemplante l'accertamento definitivo e non definitivo di irregolarità contributive e fiscali, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare siffatte misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante. Sono considerate misure idonee e bastanti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito nell'insieme i fatti e le circostanze collaborando attivamente con le Autorità investigative, nonché di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico e organizzativo, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore economico.
Non può avvalersi del *self cleaning* l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un Raggruppamento o Consorzio abbia estromesso o sostituito un Partecipante ovvero un Esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 165/2001 a Soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
Il mancato rispetto della vigente *policy* anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 13 aprile 2013, n.62, nonché del Codice dei dipendenti della Stazione appaltante costituiscono causa di esclusione dalla gara.
L'operatore economico, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). In particolare, lo stesso, oltre ad essere in possesso della predetta patente a punti, dovrà dimostrare l'assenza della sanzione interdittiva, di cui all'art. 27, comma 11, del D. Lgs. 81/2008.

**NB-1**: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei

soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.
**N.B.-2**: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice.
A tal fine l'operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 15.1.1 della presente lettera d'invito – preferibilmente il DGUE. Il comma 2 dell'art. 95 del Codice non si applica qualora l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli Operatori economici devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (d'ora in poi FVOE).

L'Operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori che non possiedono la qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100 co. 4 e co. 5 del Codice e dell'Allegato II.12 l'operatore economico - fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice - dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla tabella «A» dell'Allegato II.12, ovvero:

- categoria prevalente/unica «OS 6», Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, nella Classifica I aumentata del quinto ai sensi dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 medesimo, la qualificazione in una categoria abilita l'Operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di Imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna Impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di Imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla Mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2, dell'Allegato succitato.

La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

### 6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D. Lgs. 36/2023 ai consorzi ordinari ed ai GEIE) si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:

- l'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati;
- la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile;
- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire;

- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

**6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ, PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio/rete e dai consorziati/retisti indicati come esecutori.

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, si precisa quanto segue:

- in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dal consorzio nei termini di seguito indicati:
  a) qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, esclusivamente con la propria struttura, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio sono computati cumulativamente a quelli posseduti dalle imprese consorziate. A tal fine il consorzio indica la quota di esecuzione dei lavori che intende assumere in proprio;
  b) qualora il consorzio intenda indicare una o più consorziate esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria relativi ai lavori che queste ultime si impegnano ad eseguire devono essere posseduti e comprovati in proprio dalle consorziate esecutrici, eventualmente anche mediante ricorso all'avvalimento. In caso di indicazione di più consorziate esecutrici, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto della disposizione sopra citata, il consorzio deve indicare la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna consorziata esecutrice che deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che andrà ad eseguire.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**6.5 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La Stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice attraverso la consultazione del FVOE di cui alla Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione 20.06.2023, n. 262 e degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50 *ter* del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le banche dati delle Pubbliche amministrazioni.

La Stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 della medesima disposizione normativa.
Agli Operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel FVOE, sono già in possesso della Stazione appaltante in virtù di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50 *ter* del Codice di cui al D.L.gs. 82/2005 e con le banche dati delle Pubbliche amministrazioni.

## 7. AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione alla gara, è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

L'Operatore economico concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori economici ausiliari, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nella lettera di invito.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'Ausiliario mette a disposizione dell'Operatore economico concorrente, al fine di acquisire uno o più requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara. In particolare, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 del Codice, il contratto di avvalimento per la qualificazione in gara deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b. durata;
c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'Operatore economico concorrente e l'Ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.7;
- possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ovvero nella dichiarazione di avvalimento utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

L'Operatore economico concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, il quale deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle Parti, nonché le dichiarazioni richieste all'Ausiliario.

Per il dettaglio della documentazione amministrazione che deve essere fornita dall'Operatore economico concorrente in caso di avvalimento si rimanda al successivo punto "documentazione amministrativa".

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'Ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'Ausiliario sussistano motivi di esclusione ovvero laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l'Ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente l'Operatore economico concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'Ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'Ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'Operatore economico può indicare un altro Ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'Operatore economico.
In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale Impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 7, del Codice possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso Consorzio.

## 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il Concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare nel Dgue.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 17, del Codice, per tutte le categorie del presente appalto non è ammesso l'ulteriore subappalto in ragione dell'esigenza di garantire tempistiche di esecuzione degli interventi attuativi dell'accordo quadro certe e il più efficace coordinamento degli eventuali diversi Operatori economici, primariamente con riferimento alle maestranze impiegate, tenuto conto che tutti gli interventi manutentivi ordinati dovranno essere eseguiti salvaguardando l'eventuale attività sanitaria svolta nei luoghi interessati.

In conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

All'atto dell'offerta il concorrente che intende ricorrere al subappalto si impegna pertanto ad affidare tale quota delle lavorazioni oggetto di subappalto a piccole e medie imprese. Qualora la quota di lavorazioni che intende affidare in subappalto a PMI sia diversa dal 20% all'atto dell'offerta il concorrente dovrà altresì indicare la relativa quota e le ragioni, legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, di tale scelta.

A norma dell'art. 119, comma 2 bis del Codice, nei contratti di subappalto o subaffidamento discendenti dal contratto principale, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, in mancanza di indicazione, il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Operatore economico affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente, a pena di nullità.

Tutte le eventuali categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, solo qualora:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- non sussistano a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, co. 53, della Legge n. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi ai lavori sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa incaricata della relativa esecuzione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, della Prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede (cd. White list). Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 92, co. 2 e co. 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%. Le opere scorporabili sono interamente subappaltabili.

L'Aggiudicatario e il Subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.3 al Codice si precisa quanto segue:

a. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
b. Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, devono presentare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile come previsto dall'art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 al Codice. La suddetta relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali nonché alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione determinerà l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 da commisurarsi come meglio specificato all'interno del Capitolato speciale di appalto.
c. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione determinerà l'applicazione di penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice da commisurarsi come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto;
d. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile come previsto dall'art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 al Codice;
e. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

Il concorrente si impegna altresì a rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche.

<u>In particolare - a pena di esclusione - in caso di aggiudicazione del contratto, si impegna ad assicurare:</u>

- una quota pari al 15% per cento di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- una quota pari al 15% per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Si precisa che l'impegno del concorrente trova applicazione – ove ammessi – anche nei confronti delle consorziate esecutrici, del subappaltatore e dell'ausiliario.

**10. GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice.

**11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio ai fini della presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo facoltativo può essere concordato utilizzando il seguente contatto: P.I. Fabio Vendrame, tel. 0434.369975.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro la settimana antecedente la scadenza della presentazione delle offerte, tramite il portale e-appalti*FVG* nell'Area Messaggi e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 24 ore di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

**12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo quanto previsto nella delibera ANAC numero 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata in GURI n. 112 del 16 maggio 2026.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A comprova dell'avvenuto pagamento i concorrenti allegano a sistema (nella apposita riga presente nella busta documentazione amministrativa) copia in formato elettronico dell'avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico attraverso il sistema di Gestione dei Contributi Gara dell'ANAC, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico concorrente. La verifica è effettuata tramite la funzionalità "Verifica Pagamenti" del Portale dei pagamenti di ANAC, previa indicazione del "N. avviso" e del "Codice Fiscale del debitore" riportati nella relativa ricevuta di pagamento.

**13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica richieste con il presente *Lettera di invito di gara* dovranno essere presentate alla Stazione appaltante**, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area "**Richiesta di Offerta online" (RDO)** con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine di scadenza del 02.11.2026 alle ore 12.00 come indicato in Piattaforma.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

**Si precisa che:**

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Lettera di invito dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;
- nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa";

**Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.**

**Una volta espletate le attività di predisposizione delle buste di risposta, il concorrente dovrà** inviare la propria risposta tramite la funzionalità **"Conferma risposta"**. Il sistema genererà automaticamente **due documenti** in formato pdf, uno per ogni busta, **sia amministrativa che economica**. Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'Operatore economico nella rispettiva busta. Entrambi i documenti devono essere scaricati sul proprio computer, firmati digitalmente dall'Operatore economico e ricaricati a sistema nella sezione dedicata tramite l'apposita funzionalità della RDO online. **La procedura si conclude con la funzionalità "Salva ed Invia PDF Firmati Caricati"**.

Ai fini dell'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta, faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte dell'Operatore economico.

L'Operatore economico potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

La busta di risposta economica, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da altro Soggetto in grado di impegnare validamente l'Operatore economico stesso e precisamente:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal Legale rappresentante o Procuratore speciale dell'Impresa individuata come Capogruppo mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal Legale rappresentante o Procuratore di ciascun Operatore economico partecipante al raggruppamento;
- nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti, Imprese aderenti al contratto di rete ovvero Soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal Legale rappresentante o Procuratore del Consorzio ordinario/GEIE/Rete, nonché dal Rappresentante legale o Procuratore di ciascuno degli Operatori economici consorziati/ facenti parte del GEIE/Rete;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere *b)* e *d)* del Codice, dal Legale rappresentante o Procuratore del Consorzio, nonché dal Rappresentante legale o Procuratore di ciascuno degli Operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre.

**A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, l'Operatore economico concorrente riceverà una *e-mail* all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.**

**L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del Mittente**, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione degli Operatori economici, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

**Si precisa che il Portale permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.** L'operatore economico è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

**Il Portale non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.**

La Stazione appaltante ha la facoltà, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".

A seguito di modifica, gli Operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

Qualora gli Operatori economici avessero già presentato offerta la stessa **verrà automaticamente invalidata.** In tal caso gli Operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

**La partecipazione alla procedura di gara**, così come modificata dalla Stazione appaltante, richiede in ogni caso la **ripresentazione dell'offerta.**

**Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.**

In caso di divergenza tra il testo in lingua straniera e quello in lingua italiana, prevarrà il secondo.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

**"*BUSTA DIGITALE A* - *Documentazione* Amministrativa";**

**"*BUSTA DIGITALE B - Offerta economica".***

Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad

eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele e, in merito all'aggiudicatario, della documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL, sono sanabili;
- la mancata presentazione nell'ambito della busta amministrativa della dichiarazione di impegno ad assicurare quanto stabilito dallo stesso paragrafo 9 relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di all'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, sono sanabili;
- l'omesso versamento del contibuto Anac costituisce un'irregolarità sanabile tramite soccorso istruttorio, mediante successsiva regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante e che non potrà essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'area **"BUSTA DIGITALE A – Documentazione Amministrativa"** della *RDO online* dovrà essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'ambito della sezione "Busta Amministrativa" - nel rispetto di quanto previsto nella presente lettera di invito e nella documentazione di gara le specifiche righe presenti già a video:

1) dichiarazioni di partecipazione integrative di cui al paragrafo 15.1 (Allegato 1);
2) documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al paragrafo 15.2;
3) eventuale procura, di cui al paragrafo 15.3;
4) dichiarazione integrativa in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 15.4 (già presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante) completa di documentazione ivi prevista;
5) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.5;
6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui al paragrafo 15.6;
7) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.7 (Allegato 2);
8) dichiarazione assolvimento obblighi patente a punti (Allegato 3), di cui al paragrafo 15.8;

9) patto d'integrità (Allegato 4), di cui al paragrafo 15.9;
10) rapporto sulla situazione del personale di cui al paragrafo 15.10.

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati alla presente lettera di invito, i seguenti modelli:

- Allegato 1 (dedicato al concorrente): modello Dichiarazioni di partecipazione integrative;
- Request.xml del DGUE (Documento di gara unico europeo);
- Allegato 2 (dedicato all' operatore economico ausiliario) "Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario".
- Allegato 3 (dichiarazione assolvimento obblighi patente a punti);
- Allegato 4 (Patto d'integrità).

**15.1 DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE (Allegato1)**

La presentazione delle dichiarazioni di seguito riportate è da intendersi cumulativa e non alternativa al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in quanto quest'ultimo documento non comprende tutte le dichiarazioni richieste dalla lettera di invito.

Ciascun concorrente, utilizzando il Modello Dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 1), rende le dichiarazioni sottoscritte digitalmente come di seguito specificato:

0. dichiara la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 98, comma 3 lett. a) del Codice;
3. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

   in caso di consorziata esecutrice di un consorzio stabile, dichiara di non partecipare a più di un consorzio stabile;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura, nonché derivanti dall'applicazione dei CCNL di cui al paragrafo 3;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei lavori richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara inclusi criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, in particolare quanto disposto ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 3.1;
6. dichiara di impegnarsi ad essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);
7. dichiara:

   a) di applicare all'affidamento in parola (compilare una delle seguenti opzioni):
   - o al proprio personale il CCNL indicato dalla stazione appaltante;
   - o in alternativa, al proprio personale altro CCNL che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nella documentazione di gara, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

   b) di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti anche ai lavoratori di eventuali subappaltatori;

   c) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e di impegnarsi a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, dei medesimi obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

   d) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota almeno pari al 15 % e a quella femminile una quota almeno pari al 15 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

   e) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
   - o di non essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   - o di essere tenuto alla redazione del suddetto rapporto in quanto occupa oltre 50 dipendenti;

   f) di non ha violato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura;
8. ad integrazione di quanto dichiarato nella Parte IV del DGUE, di soddisfare tutti i criteri di selezione previsti per la partecipazione alla presente procedura;
9. dichiara di accettare il Patto di integrità aziendale;
10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Ente aderente reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
11. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
12. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
13. dichiara di essere consapevole che l'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del Codice;

14. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante la piattaforma;
15. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella lettera di invito e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante e del committente per le finalità descritte nell'informativa;
16. autorizza, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, il trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
17. A) in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nel DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D. Lgs. n. 14/2019:
    a) indica gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale competente;
    b) indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
    c) dichiara – in caso di RTI - che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

    NB: L'operatore economico deve presentare altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
18. B) in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nel DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
    a) indica gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
    b) indica il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
    c) indica il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 372 del D. Lgs. n. 14/2019;

    NB: L'operatore economico deve presentare altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
19. dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co. 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.
20. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 119, co. 2, IV periodo del Codice, a stipulare eventuali contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, ovvero, in alternativa, specificando la diversa quota percentuale che si intende subappaltare alle p.m.i., all'uopo indicando le ragioni per cui si intende subappaltare alle p.m.i. la diversa quota percentuale indicata;

21. dichiara, in caso di iscrizione alla White list, che l'impresa è iscritta alla White liste presso la Prefettura competente;
22. dichiara che l'impresa è in possesso dei attestazioni S.O.A. ai sensi del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora le suindicate dichiarazioni siano firmate da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno delle dichiarazioni stesse, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, le suindicate dichiarazioni vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

<u>Le dichiarazioni integrative sono presentate dai seguenti soggetti:</u>
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari, Rete e GEIE costituiti/da costituirsi, da ciascuno degli Operatori economici facenti parte del RTI, Consorzio, Rete o GEIE, deve essere presentata la suddetta dichiarazione integrativa con riferimento a tutte le dichiarazioni sopra riportate;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, da ciascuno degli operatori economici consorziandi (consorzio/consorziata esecutrice/consorziate che prestano i requisiti), con riferimento a tutte le dichiarazioni sopra riportate;

<u>Si precisa che le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:</u>
- dal concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, Rete o GEIE costituiti/da costituirsi, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o la rete o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
    a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
    c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre oltre che dalla consorziata che presta i requisiti.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante, utilizzando l'Allegato 1 "Modello dichiarazioni integrative".

Si precisa, altresì, che ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative con riferimento alle dichiarazioni di cui all'all'Allegato 2.

Ai fini della partecipazione la stazione appaltante ha predisposto un "Modello dichiarazioni integrative" (Allegato 1) e un modello "Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario" (Allegato 2), da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

**15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) va compilato nelle parti richieste e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o procuratore, ai sensi del DPR n. 445/2000.

Il DGUE dovrà essere quindi caricato nella sezione dedicata dell'area Risposta Busta Amministrativa.

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la propria "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

Il concorrente mediante compilazione del Documento di gara unico europeo dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nella presente lettera di invito.

**Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.**

Dovranno essere, altresì, indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche e non automatiche di esclusione di cui, rispettivamente, all'articolo 94 commi 1 e 2 e all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e 95, comma 3 del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, non devono essere dichiarati – nelle ipotesi in cui:

- sono stati depenalizzati;
- è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;
- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;
- è intervenuta revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95, del Codice l'operatore economico, in sede di partecipazione, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione della partecipazione;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di partecipazione;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di partecipazione;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di partecipazione.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna). Si precisa che non possono essere fornite misure di self-cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5 lett. d), nel caso di ammissione al concordato preventivo, l'operatore economico dovrà allegare e indicare gli estremi dei seguenti documenti:

- del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale;
- del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato.

Inoltre, dovrà produrre, la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

In caso di Operatori economici concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/Rete), il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice (RTI costituiti o costituendi, Consorzi ordinari, Aggregazioni tra le Imprese di rete, GEIE), per ciascuno degli Operatori economici facenti parte del RTI, Consorzio, Rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, debitamente sottoscritto digitalmente da ciascuno di essi;
- nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all' art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto, ovvero sia dal Consorzio che da ognuna delle Consorziate esecutrici indicate, debitamente sottoscritto digitalmente da ciascuno di essi;
- nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all' art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal Consorzio sia da ognuna delle Consorziate esecutrici indicate, nonché dalle Consorziate che prestano i requisiti, debitamente sottoscritto digitalmente da ciascuno di essi;
- nel caso di avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle Ausiliarie indicate, debitamente sottoscritto digitalmente da ciascuno di esse;

Si precisa inoltre che i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice allegano l'elenco delle Consorziate e sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali Consorziati il Consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del Consorziato designato dal Consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori

economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'Operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

Dichiarazioni in merito al possesso dell'attestazione SOA di qualificazione: l'operatore economico deve compilare i campi inerenti della Parte II, Sezione A e rendere la dichiarazione di cui alla sezione A della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica.

### 15.3 PROCURA

Qualora i poteri del Sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. – a titolo non esaustivo nei casi di procura non iscritta nel certificato ovvero di nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato –, l'Operatore economico dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

### 15.4 DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO

L'operatore economico dichiara nell'allegato 1, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

<u>In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi, si riporta di seguito la documentazione aggiuntiva a carico dei soggetti associati:</u>

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- copia (solo per le società cooperative) numero iscrizione al registro prefettizio e di quello regionale delle cooperative;
- dichiarazione relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno eseguite da ciascuna consorziata/dal consorzio direttamente con la propria struttura;

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
    a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    c. le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

**Per le aggregazioni di rete:**

I. <u>rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica</u>

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati in rete.

II. <u>rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica</u>

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati in rete.

III. <u>Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo</u>

- <u>in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:</u>
    - copia del contratto di rete;
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
    - dichiarazione relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati in rete.
- <u>in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:</u>
    - copia del contratto di rete;
    - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
        a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
        b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
        c. la dichiarazione relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

**Le dichiarazioni vengono assolte mediante la compilazione dell'Allegato 1, mentre la restante documentazione deve essere allegata nella busta amministrativa della RDO in corrispondenza del paragrafo di riferimento.**

**15.6 CONTRIBUTO ANAC**

Il versamento dell'importo pari ad € 18,00 dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera ANAC numero 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata in GURI n. 112 del 16 maggio 2026 del Presidente dell'ANAC di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell'Autorità riferita all'anno in corso reperibile sul sito dell'Autorità medesima (https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara). In caso di Associazione temporanea già costituita o da costituirsi, il versamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.

Il pagamento ha luogo mediante inserimento nella busta amministrativa presente nella piattaforma di eAppaltiFVG di apposita copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC. A seguito di verifica del mancato inserimento dell'attestazione o del mancato pagamento del contributo stesso, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e il concorrente escluso dalla procedura di gara.

**15.7 AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1 sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria – utilizzando l'Allegato 2 predisposto dalla Stazione Appaltante - relative a:
    - dati identificativi dei soggetti ex art. 94 del Codice;
    - ipotesi in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (si rinvia al paragrafo 15.4);
    - ipotesi di operatori non residenti;
    - trattamento dati;
    - patente a crediti;
    - consenso, al trattamento dei dati tramite il FVOE ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti;
    - l.68/1999;
    - rapporto sulla situazione del personale;
    - consegna relazione di genere;
    - accesso agli atti;
    - conformità copie.
2. Documento di gara unico europeo sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;
3. dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104 co.4 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente *(ricompresa nell'Allegato 2*);
4. contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse oggetto di avvalimento, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria;
5. documentazione in caso di concordato preventivo con continuità aziendale (*da inserire eventualmente negli Allegati generici*).

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai Concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Il contratto di avvalimento è presentato all'interna della Busta A contenente la Documentazione amministrativa. Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della *RDO online*.

**15.8 AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI**

La dichiarazione viene rilasciata mediante l'utilizzo del modello Allegato 3 e deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da altro Soggetto in grado di impegnare validamente l'Operatore economico medesimo, ovvero di impegnarsi ad essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);

**In caso di Raggruppamento la dichiarazione deve essere unica** e deve essere sottoscritta digitalmente dai Soggetti di seguito indicati:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo di Concorrenti costituito, dal Legale rappresentante o Procuratore speciale dell'Impresa nominata Capogruppo mandataria;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo di Concorrenti non ancora costituito, dal Legale rappresentante o Procuratore di ciascuna Impresa partecipante al Raggruppamento;
- nel caso di Consorzio ordinario di Concorrenti, Imprese aderenti al contratto di rete ovvero Soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal Legale rappresentante o Procuratore del Consorzio ordinario/GEIE/Rete, nonché dal Rappresentante legale o Procuratore di ciascuna delle Imprese consorziate/ facenti parte del GEIE/Rete;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice, dal Legale rappresentante o Procuratore del Consorzio, nonché dal Rappresentante legale o Procuratore di ciascuna delle Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre.

*Gli operatori economici qualora siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (come previsto dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) sono esonerati dall'obbligo di presentazione della suddetta dichiarazione/autocertificazione.*

**15.9 PATTO D'INTEGRITA'**

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese riunite in caso di ATI o di consorzio. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Il documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente deve essere caricato a sistema nella piattaforma utilizzando il modello Allegato 4.

**15.10 RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE**

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenuti al momento della presentazione dell'offerta, a trasmettere copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

## 16 OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online, a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica", a pena di esclusione dovrà inserire la documentazione di seguito specificata**:**

a) **Il concorrente, all'interno della busta economica digitale "Risposta Economica" della RDO on line (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica") inserisce a video il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta di € 279.212,97, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA ed oneri esclusi.**

Detto ribasso va espresso in percentuale: verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al terzo decimale.

**L'importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica, oltre agli oneri della sicurezza.**

A seguito dell'inserimento della/e percentuale/i di ribasso a video il sistema calcolerà automaticamente l'importo del corrispettivo offerto.

Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo a base d'asta, parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettose dei documenti di gara.

A seguito della compilazione di tutti i parametri della busta economica, il Concorrente dovrà inviare la propria risposta tramite la funzionalità "Invia Risposta" ed il sistema genererà automaticamente un documento in formato ".pdf", scaricabile dall'Operatore economico, recante i dati contenuti nella busta economica, comprensivi del ribasso percentuale inserito a video dal Concorrente. Il documento dovrà essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dal Concorrente e ricaricato tramite l'apposita funzionalità della *RDO online*. La procedura si conclude con la funzionalità "Salva ed Invia PDF Firmati Caricati";

b) **Il concorrente, a pena di esclusione, deve inoltre dichiarare, utilizzando il modello Allegato E.1:**
   - **i costi aziendali relativi all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.** Detti oneri aziendali relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
   - **l'ammontare dei costi della manodopera di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice.** Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati nella presente lettera di invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale oppure da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In sede di verifica di cui all'articolo 102, comma 2, del Codice, la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori e ai fini di siffatta verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora l'offerta economica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, nell'ambito della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del Concorrente ovvero da altro Soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente stesso, con le seguenti precisazioni:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co.2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.**
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile;
- **in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta,** l'offerta economica/temporale va sottoscritta digitalmente **da tutti i coamministratori a firma congiunta.**

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

a. in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;

b. in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

**L'offerta sarà vincolante** per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

**16.1 DICHIARAZIONE DIFFERENTE CCNL**

L'eventuale dichiarazione indicante un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara (Allegato E.2), ovvero dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da altro Soggetto in grado di impegnare validamente l'Operatore economico medesimo.

**In caso di operatori economici associati** (Raggruppamenti temporanei, Consorzio ordinario di Concorrenti, Imprese aderenti al contratto di rete ovvero Soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE) tale dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto/soggetti che possiedono un CCNL diverso da quello richiesto negli atti di gara.

## 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione del contratto avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma del D.Lgs. n. 36/2023, da intendersi come massimo ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara comprensivo dei costi di manodopera non soggetti a ribasso e al netto dei costi della sicurezza.

Relativamente alla manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte anomale calcolate utilizzando il Metodo A dell'Allegato II. 2 al Codice dei Contratti.

La verifica della congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.
Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

## 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (verifica della documentazione amministrativa, apertura e valutazione delle offerte economiche)

La procedura è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza e dalla completa tracciabilità di sistema di tutte le operazioni eseguite, la pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la Piattaforma.

La presente procedura di gara, per le ragioni addotte, non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal seggio di gara istituito *ad hoc* o da un apposito ufficio a ciò deputato con le modalità di seguito indicate.

Nel corso della seduta si provvederà ad accedere alla documentazione amministrativa di ciascun Concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e successivamente a:

a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente *Lettera di invito*;
c. attivare la procedura di **soccorso istruttorio** qualora necessario; tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO *online*, ovvero attivando una apposita RdI online (Richiesta di informazioni) e in tal caso, il RUP, il responsabile di fase o l'apposito ufficio o servizio a ciò deputato, dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data;

d. in esito alla verifica della documentazione amministrativa, ammettere i Concorrenti alla fase di apertura della Busta economica.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente, il seggio di gara provvederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il seggio di gara (o loro sostituti a ciò deputati), accede alla busta contenente l'offerta economica.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma, che predispone la graduatoria, cui farà seguito la proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul ribasso offerto entro il termine perentorio di tre giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

I ribassi offerti vengono resi visibili ai concorrenti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse.

## 19. VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione è disposta ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale il seggio di gara o l'apposito ufficio a ciò preposto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo di calcolo A, scelto tra quelli indicati nell'Allegato II.2 del Codice.

Tutte le offerte anomale sono automaticamente escluse.

Non si procede all'esclusione automatica, in presenza di un numero di offerte inferiore a 5 (cinque).

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è pari a tre. Anche i conteggi finalizzati alla determinazione della soglia di anomalia tengono conto dei primi tre decimali.

Tutti i calcoli per determinare la "soglia di anomalia" saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale, secondo il suddetto principio del troncamento per cui non si tiene conto delle cifre ulteriori.

La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

E' facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile per la fase di Affidamento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, come previsto dall'art. 108, c. 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'art. 11 comma 4 del codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

Ai fini dell'aggiudicazione si provvederà ad effettuare i controlli, in capo all'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione, in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Come disposto dal comma 3-bis dell'articolo 99 del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice, entro i termini previsti dall'art. 55 Codice.

La Stazione Appaltante provvederà ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, motivato in base all'interesse della stazione appaltante e compatibilmente con la sollecita esecuzione del contratto stesso. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, in deroga a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice, oltre alle polizze assicurative richieste dagli atti della procedura e dalle vigenti disposizioni normative.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

a. per le ipotesi previste dagli artt. 18, comma 4, e 55, comma 2, del Codice;

b. nell'ipotesi di differimento concordato con l'Operatore economico aggiudicatario, motivato e contemperato all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta; l'offerta dell'Operatore economico aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

<u>Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. b), del Codice.</u>

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I. 1, art. 3, comma 1, lett. *b)*, del Codice in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Operatore economico aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- polizza di cui all'articolo 117, comma 10, del Codice, nella forma "Contractors All Risks" (CAR) per i seguenti importi:
  - pari all'importo di contratto per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale degli immobili ed opere, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  - pari a € 500.000,00 per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale degli immobili ed opere preesistenti;
  - pari al € 500.000,00 per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero;
  - pari a € 500.000,00 euro per responsabilità civile verso terzi;
  - essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;
- documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

- comunicazione del domicilio digitale;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza di codesta Società;
- Impegno alla riservatezza;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I. al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del Codice costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213, co. 2, del Codice.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

## 21. DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

I rapporti fra le parti sono regolati da:

- il Contratto;
- il *Capitolato Speciale d'Appalto*;
- la presente *Lettera di invito di gara*;
- l'*Offerta economica* presentata dall'Operatore economico aggiudicatario;
- le norme giuridiche, nazionali e comunitarie, le fonti regolamentari e ogni altra *lex specialis* applicabile dell'appalto *de quo*, ancorché non espressamente richiamate nei documenti suelencati.

## 22. PRESCRIZIONI GENERALI

La Stazione appaltante esclude un Operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti od omissioni, di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, integranti le fattispecie determinanti l'esclusione dalla procedura, anteriormente o durante lo svolgimento della medesima.

A mente dell'art. 108, comma 2, del Codice, ogni variazione che interviene, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

A mente del disposto dell'art. 17, comma 3, del Codice, l'individuazione definitiva dell'Operatore economico aggiudicatario avviene entro il termine di tre mesi dalla data dell'invio degli inviti ad offrire.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, contemplata dall'art. 108, co. 10, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dagli Operatori economici, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente *Lettera di invito* e altri documenti di gara in caso di incongruenze e divergenze rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore vigente in tema di appalti pubblici. Delle eventuali correzioni e integrazioni vengono resi edotti tutti gli Operatori economici.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, adeguatamente motivata, di annullare e/o revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore economico aggiudicatario, il

contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 30 giorni, con decorrenza dall'efficacia dell'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici concorrenti ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, fermo restando come a siffatti controlli verrà comunque sottoposto l'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Codice, fatte salve le previsioni di cui commi nn. 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto e recesso dal contratto, rispettivamente ai sensi degli artt. 122 del Codice e 88, comma 4 *ter*, del D. Lgs. 159/2011, ovvero nell'eventualità di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, nell'ordine di enumerazione nella relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.
Il suddetto affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Operatore economico risultato aggiudicatario in sede di offerta.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori e Subfornitori.

Qualunque richiamo, contenuto nei documenti che regolano l'appalto, a norme regionali, avente ad oggetto una materia attribuita dalla legge alla competenza legislativa statale, deve essere inteso come riferito alle corrispettive norme di emanazione statale e comunitaria.

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dalla Stazione appaltante tramite gli Uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatti salvi il diritto d'accesso dei soggetti interessati ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 – da cui potrebbe derivare l'ostensione di siffatti dati, nei limii di legge, ad altri Operatori economici concorrenti – e le prerogative dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti *ex lege*.

## 23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Committente:
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## 24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione appaltante.

## 25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura mediante la piattaforma.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.
Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

## 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La Stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all'art. 213, comma 2, del Codice.
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia.

## 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno memorizzati nel portale https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

L'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 sul trattamento dei dati personali depositati è visionabile nella pagina principale di accesso al Portale.

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo del portale https://eappalti.regione.fvg.it.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Si invita a prendere visione dell'allegata informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il trattamento dei dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale https://eappalti.regione.fvg.it e trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

Ai sensi del D.Lgs. n 36/2023 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato da questa Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101, adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, con l'accettazione della presente lettera invito, i partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento della presente procedura di gara, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

**Titolare del trattamento** è: Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Via della Vecchia Ceramica n. 1 – 33170 PORDENONE
**Responsabile del trattamento** è: l'Arch. Marino Ettorelli, Responsabile ff. della S.S.D. Gestione Attività Tecniche;
**Diritti dell'interessato**: relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ("codice privacy").

Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento
arch. Marino Ettorelli
*firmato digitalmente*

AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MARINO ETTORELLI
09.10.2026 22:11:32
GMT+02:00

**ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO DI GARA**

Sono parte integrante del presente *Lettera di invito di gara* i seguenti allegati:

- Allegato 1 Modello Dichiarazioni di partecipazione integrative;
- Allegato 2 Modello dichiarazioni per avvalimento;
- Allegato 3 Autocertificazione requisiti Patente punti;
- Allegato 4 Modello Patto di integrità;
- Allegato E.1 Modello dichiarazioni per offerta economica;
- Allegato E.2 Modello dichiarazione equivalenza delle tutele.